



16962-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------------------|
| Eduardo DE GREGORIO | - Presidente - | Sent. n. 3620/2019 sez. 5 |
| Paolo MICHELI | | PU - 9/12/2019 |
| Barbara CALASELICE | - Rel - | R.G.N. 19187/2019 |
| Michele ROMANO | | |
| Elisabetta Maria MOROSINI | | |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CM nato a X il X 1955

avverso la sentenza del 25/02/2019 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, S. Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita la difesa, Avv.ti M. Biffa e G. L. Tizzoni, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 25 febbraio 2019, la Corte di appello di Milano ha riformato, sotto il profilo sanzionatorio, la condanna del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, nei confronti di MC , alla pena complessiva di anni due di reclusione, oltre pene accessorie fallimentari nella misura di anni dieci, limitatamente ai reati di cui ai capi a), b) e c), sub primo parag. 3 e 4 (concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, artt. 110 cod. pen., 216, comma 1 e 2, 219, comma 2 n. 2 Legge fall., per aver, in relazione alla SU s.r.l., fornito dietro corrispettivo le quote della società poi fallita a UR , consapevole dell'utilizzo illecito che ne sarebbe stato fatto e depositando il bilancio falso al 31 dicembre 2009; concorso in bancarotta cd. impropria da reato societario, di cui agli artt. 223, commi 1 e 2 n. 1, Legge fall. in relazione agli artt. 2621 e 2622 cod. civ., per aver cagionato o concorso a cagionare il dissesto di più società (SU s.r.l. capo a), V s.r.l. capo b), CG s.r.l. capo c) poi dichiarate fallite), commettendo i fatti di cui agli artt. 2621 e 2622 cod. civ., trasmettendo bilanci falsi ad istituti di credito che erogavano finanziamenti, cagionando il fallimento delle società per effetto di operazioni dolose, utilizzando le medesime società per scopi prevalentemente illeciti, quali ottenere liquidità dal sistema bancario con mezzi fraudolenti, emettendo fatture false, operare in frode all'Iva cd. comunitaria caricando la società di un debito Iva che non veniva assolto (con assoluzione dalle residue condotte sub capi a, b e c e dal reato contestato al capo d).

1.1. La Corte territoriale ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari, riducendola ad anni cinque con conferma, nel resto, del provvedimento impugnato.

Sostiene la Corte d'appello, nella motivazione del provvedimento censurato, che la condotta di partecipazione dell'imputato si sarebbe sostanziata nell'aver presentato, in qualità di ragioniere contabile, titolari di società in stato di pre - decozione al coimputato R , amministratore di fatto, il quale le avrebbe acquisite e, successivamente, spogliate del loro patrimonio, una volta ottenuti finanziamenti da istituti di credito, peraltro attraverso la produzione di bilanci falsi, predisposti e registrati dal medesimo C e dal coimputato B , giudicato separatamente.

2. Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore avv. G. L. Tizzoni, deducendo cinque vizi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alle dichiarazioni etero accusatorie dei coimputati e alla mancanza di motivazione circa il rilevato contrasto con la sentenza di assoluzione, emessa nei confronti del coimputato B , relativamente ai capi b) e c) relativi alle società V e CG

Si contesta che C fosse consapevole, al momento della cessione delle quote delle società, del disegno criminoso posto in essere da R (indicato come *dominus* dell'ideato progetto criminoso) e che, in seguito, ne abbia gestito la contabilità falsificando i bilanci, rilevandosi, peraltro, che le società sarebbero fallite per cause non connesse ai bilanci falsi.

-Mancherebbe una valutazione preliminare dell'intrinseca attendibilità del R e di H , la successiva verifica di credibilità, nonché i riscontri estrinseci, come dedotto con il gravame.

Si riportano le argomentazioni indicate nei motivi di appello (a pag. 8 e sgg. del ricorso) che, secondo il ricorrente, sarebbero state trascurate nel provvedimento impugnato (le transazioni in danaro sarebbero avvenute con operazioni tracciabili, né vi sarebbero riscontri rispetto ad eventuali vantaggi economici per il commercialista, se non per cifre modeste, percepite per la propria attività personale o per un prestito ricevuto da R con il quale ogni rapporto era stato interrotto, dopo breve tempo e, comunque, prima del fallimento delle società).

-Mancherebbe ogni valutazione, sollecitata con il gravame, della sentenza assolutoria emessa nei confronti di B , giudicato separatamente quanto ai capi b) e c), in relazione alla falsificazione dei bilanci delle società V e CG s.r.l., per mancanza di riscontri rispetto alle dichiarazioni etero accusatorie di R , ribadendo la tesi difensiva secondo la quale C non aveva posto in essere alcuna falsificazione, per essersi interessato soltanto della registrazione, per via telematica, di un bilancio di SU s.r.l. e di un bilancio di CG s.r.l.

-Si indicano le contraddizioni tra i diversi interrogatori resi da R , in relazione alle tre diverse società (pag. 10 e sgg. del ricorso) con particolare riferimento al soggetto dal predetto indicato (C o B) che materialmente avrebbe curato la predisposizione ed il deposito dei bilanci, nonché circa l'individuazione di specifici riscontri.

-Si contesta la convergenza, indicata dalla Corte territoriale, tra le dichiarazioni del R e quelle dell'amministratore di diritto H (che ha separatamente definito con applicazione di pena la propria posizione) rese nell'udienza del 26 marzo 2015, dinanzi al Tribunale di Milano, acquisite nel presente procedimento.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione delle norme penali in ordine al concorso dell'extraneus nel reato di bancarotta, nonché vizio di motivazione.

Viene ritenuto il concorso dell'imputato soltanto sulla base della sistematica falsificazione dei bilanci, indicata dalla Corte territoriale come concausa del fallimento delle società per sottrazione degli introiti, oltre allo stretto rapporto tra i coimputati. Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, ai fini dell'integrazione del concorso dell'estraneo nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la motivazione deve dare conto che il terzo sapeva di contribuire, con la sua condotta, ad attribuire al patrimonio sociale una destinazione diversa, rispetto alla finalità dell'impresa, pur essendo sufficiente il dolo generico per la cui sussistenza non necessita la consapevolezza dello stato di insolvenza.

Con l'appello si era contestato che il fallimento delle tre società fosse stato cagionato dalla falsificazione dei bilanci (peraltro riferibile a B i) individuando, quale causa, quella della spendita di fatture false, contestazione mai elevata al ricorrente.

Inoltre, come emerso per le singole società dalla relazione dei curatori, si osserva che si trattava di pluralità di concause che avevano generato i fallimenti.

2.2.1. La relazione ex art. 33 legge fall. della SU s.r.l. indicherebbe il C come colui che aveva messo in contatto i precedenti titolari con il R per la cessione delle quote (operazione che aveva un motivo soltanto economico per i cedenti, cioè quello di evitare i costi di liquidazione dell'ente) che aveva provveduto agli adempimenti necessari alle nomine degli amministratori di diritto che si erano susseguiti, nonché come soggetto che, presso il proprio studio professionale, aveva fatto registrare il bilancio 2009 e si era occupato di trasmetterlo, come da procura rilasciata a suo favore, alla Camera di Commercio.

Si precisa che, come contestato con il gravame, il bilancio del 2009 - l'unico depositato presso la Camera di Commercio - non era stato preparato da C ma da B e che la prima versione del medesimo bilancio, non gradita al R, era stata modificata dal medesimo B il quale, per tale condotta, ha riportato condanna. Il documento contabile, secondo il ricorrente,

non aveva incongruenze evidenti che il C , quindi, non avrebbe potuto rilevare.

Il reperimento del bilancio al 31 dicembre 2010 presso lo studio professionale di C , attestante l'utile di esercizio di euro 91.260,00, non sarebbe elemento significativo, come rilevato con i motivi di gravame, posto che si trattava di mera bozza, non firmata dall'amministratore di diritto in formato di studio, non conforme a quello che sarebbe stato trasmesso alla Camera di commercio.

Rispetto a tali censure nessuna motivazione sarebbe stata resa dalla Corte territoriale.

2.2.2. Quanto alla società V s.r.l., si osserva che dalla relazione ex art. 33 Legge fall, sarebbe emerso che unico bilancio depositato risale al 31 dicembre 2008 e che la società non aveva mai effettivamente operato, essendosi limitata ad emettere fatture per operazioni inesistenti, utilizzate presso istituti di credito. Dunque non sarebbe esistita documentazione contabile relativa all'anno 2009; inoltre, secondo il curatore, lo stato di decozione era dipeso dall'utilizzo ed emissione delle false fatture, attività rispetto alla quale il C è estraneo, escludendosi altre cause.

Ancora si deduce che la *mail* rinvenuta tra R e C , indicata dal primo giudice come riscontro, non è documento decisivo posto che proverebbe solo la disponibilità del ricorrente ad effettuare modifiche materiali al bilancio 2009, in realtà mai apportate. Peraltro detta *mail* non può dimostrare la ritenuta disponibilità del C a modificare il bilancio 2009, ponendosi in contrasto con le dichiarazioni di R secondo le quali i bilanci erano predisposti da B .

Tali osservazioni critiche, già contenute nell'atto di gravame, sarebbero state del tutto trascurate dalla motivazione del provvedimento censurato.

2.2.3. Con riferimento alla CG s.r.l., non vi sarebbero elementi per reputare, come ha fatto la Corte di appello, che C abbia fornito dietro corrispettivo la società al R , con la consapevolezza dell'uso illecito fatto dal predetto, tenuto conto che unico elemento a carico sono le dichiarazioni dello stesso R (il quale, comunque, afferma che i bilanci, non andando bene, venivano sistemati dal B). La società, secondo il ricorrente, non sarebbe mai stata operativa e tutte le attività di cessione, curate dal C , rientrano nelle normali e lecite prestazioni professionali di un commercialista. Inoltre, si sostiene che l'inoltro del bilancio del 2009, da parte del ricorrente, sarebbe avvenuto su procura dell'amministratore di diritto H . Si

contestano, infine, le modalità e i tempi di comunicazione della risoluzione dei rapporti di consulenza tra la società e il C e la rilevanza a questi attribuita dal Giudice dell'udienza preliminare, come contestato con il gravame.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 2621 e 2622 cod. civ.

Nessuna norma impone ai commercialisti il controllo dei bilanci in relazione ai quali l'attività professionale prestata si limita alla registrazione, tramite inserimento degli stessi nel circuito informatico.

Peraltro del tutto inverosimile, per il ricorrente, sarebbe il dato che gli istituti di credito si erano limitati a recepire dei bilanci non depositati, dunque irregolari, per rilasciare finanziamenti.

Si richiama giurisprudenza di legittimità circa il dolo intenzionale necessario ad integrare il reato di bancarotta impropria e si evidenzia che, in alcuna parte la motivazione della Corte di appello si confronta con il tema del superamento delle soglie di punibilità, necessario ad integrare la condotta di bancarotta cd. impropria da reato societario, in uno al nesso causale tra la condanna ed il dissesto economico della società.

2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge e correlato vizio di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 e 116, comma 2, cod. pen.

L'opera prestata dal ricorrente è stata minima, anche dal punto di vista del nesso eziologico. In ogni caso la Corte di appello non ha fornito motivazione sulla richiesta, contenuta nei motivi di appello, ove era stato evidenziato che C si sarebbe limitato a mettere in contatto imprese inattive già costituite e ad inviare telematicamente due bilanci predisposti da altri.

Del pari risulta omessa la motivazione sulla richiesta di ritenere l'attenuante di cui all'art. 116, comma 2, cod. pen., tenuto conto che è stato posto in essere un reato più grave (bancarotta) di quello voluto da taluno dei concorrenti (truffa ai danni degli istituti di credito) anche tenendo presente che i rapporti tra R e l'odierno ricorrente si erano interrotti prima dei fallimenti delle società.

2.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato bilanciamento con riferimento alla durata delle pene accessorie fallimentari.

Non espliciterebbe, la Corte territoriale, la motivazione circa la durata delle pene accessorie; si contesta, inoltre, la valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., fondata solo su elementi negativi, nonché l'operato bilanciamento che, secondo la Corte territoriale, avrebbe operato in modo proporzionale alla

sanzione principale inflitta e che, invece, viene attuato, a parere del ricorrente, finendo per irrogare pene accessorie di entità maggiore.

3. Con motivi aggiunti depositati in data 21 novembre 2019 l'avv. M. Biffa devolve quattro motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge con riferimento all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in quanto assente o illogica.

3.1.1. Quanto al profilo della credibilità soggettiva del R si evidenzia la carenza di motivazione circa la spontaneità, autonomia, precisione, completezza e costanza della chiamata.

Si denuncia la genericità delle dichiarazioni del R , contenute nei verbali del 27 febbraio 2012 e 8 marzo 2012, circa la SU s.r.l., indicate come contraddittorie nella parte in cui attribuirebbero la paternità del falso bilancio ora a R ora a C per un unico bilancio, peraltro da ultimo modificato da B

Le dichiarazioni di R sulle vicende della V s.r.l. sarebbero apodittiche e contraddittorie, posto che attribuirebbero per un verso la medesima condotta attribuita a B al C senza poter comprendere l'essenza dell'apporto fornito da quest'ultimo.

3.1.2. Con riferimento alla credibilità oggettiva estrinseca si rileva la violazione della norma indicata per assenza di riscontri individualizzanti circa le condotte inerenti i fatti reato: nel caso in esame i riscontri sarebbero eccentrici rispetto al capitolo di prova (prima viene riconosciuta la funzione di procuratore di società in crisi di liquidità e poi quella di procedere alla falsificazione e deposito bilanci).

Per il capo a) : si indica come illogico il ritenuto riscontro, rispetto alla chiamata del R , fornito dalla dichiarazione dell'amministratore di diritto della SU s.r.l. e dallo stesso C , considerato che le dichiarazioni nulla hanno a vedere con la condotta di falsificazione dei bilanci contestata sub a). Né elementi di riscontro potrebbero trarsi, per il ricorrente, dal materiale rinvenimento, presso lo studio del C , di un solo bilancio al 31 dicembre 2010 e dalle mail rinvenute, attestanti che solo B era referente per il R , circa la materiale redazione dei bilanci.

Per i capi b) e c) : il riscontro alle dichiarazioni del R (dichiarazioni del legale rappresentante, testa di legno, della CG s.r.l. H) escludono la responsabilità di C e la motivazione è assente perché reputa le

dichiarazioni in questione (riportate per estratto a pag. 13 e 14 dei motivi nuovi) con argomentazioni apodittiche, idoneo riscontro alla chiamata di R . Peraltro la motivazione non prende in esame l'assoluzione di B per assenza di riscontri al narrato del R .

Per V s.r.l., infine, secondo il ricorrente non vi sono elementi di riscontro alla chiamata del R , come dimostra il mancato reperimento di bilanci successivi al 2008, nonché l'assenza di qualsiasi attività, anche di intermediazione, preliminare per l'acquisto assicurata dal ricorrente.

3.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in ordine all'art. 216 Legge fall. con correlato vizio di motivazione quanto alle condotte dissipative e distrattive.

Per nessun capo di imputazione risulta operata, dalla Corte territoriale, sebbene sollecitata con l'atto di appello, la natura delle operazioni imputate al ricorrente, sotto il profilo della capacità di queste di porre concretamente in pericolo l'interesse protetto, trattandosi della contestazione del concorso nella bancarotta quale reato di pericolo concreto.

L'intermediazione per il contratto di compravendita della SU s.r.l. non è attività penalmente rilevante, non avendo peraltro intaccato in alcuna parte la garanzia patrimoniale; né si tratta di condotta che ha cagionato il dissesto ma anzi diretta a incamerare un utile. C , poi, non partecipava agli atti di disposizione delle società posto che le fatture per operazioni inesistenti venivano materialmente predisposte da C , nonché consegnate in banca per i finanziamenti liquidati dal medesimo C e da H , che trattenevano una percentuale delle somme liquidate dagli istituti di credito.

Inoltre si sottolinea che viene del tutto omesso l'esame delle relazioni ex art. 33 Legge fall., documenti decisivi in quanto indicanti le cause del dissesto.

3.3. Con riferimento al primo e secondo motivo di ricorso principale si denuncia violazione di legge con riferimento all'art. 216 Legge fall., in relazione agli artt. 110 e 43 cod. pen. circa la ritenuta sussistenza del dolo del cd. concorrente extraneus.

Alcuna condotta distrattiva è stata ascritta all'imputato, anzi per tali fatti la sentenza di primo grado ha assolto il ricorrente. Mancherebbe, poi, la prova della consapevolezza in capo al ragioniere contabile dei futuri fini illeciti di R ; né a tal fine è sufficiente la materiale falsificazione dei bilanci, tenuto conto, peraltro, che la distrazione dei finanziamenti ottenuti dagli istituti di credito è avvenuta in un momento successivo rispetto alla presentazione dei bilanci falsi. Sicché il consulente non ha prestato alcun consiglio, suggerimento, ausilio ad apprestare

mezzi fraudolenti di distrazione di beni societari, condotte che la giurisprudenza di legittimità ritiene necessarie ai fini di ammetterne il concorso nel reato proprio.

Si denuncia, infine, l'errore di diritto in cui sarebbero incorsi i giudici di secondo grado nell'individuare un onere di controllo circa la genuinità del contenuto dei bilanci da parte del professionista, che si limita alla trasmissione e deposito per via telematica, non previsto da alcuna disposizione di legge (C si sarebbe limitato a trasmettere, su procura speciale, i bilanci senza prendere visione dei documenti contabili).

3.4. Con riferimento al quarto motivo di ricorso principale si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 114 e 116 cod. pen.

Per la configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. il ruolo deve essere marginale rispetto all'evento, così da risultare accessorio, come avvenuto nella specie in cui l'imputato si è limitato a far acquisire le società per poi restare del tutto estraneo ad ogni condotta deliberativa delle distrazioni attuate.

Quanto alla circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. deve rilevarsi la natura apparente della motivazione della Corte territoriale, che non si confronta con il dato dell'assenza di volontà in capo al ricorrente di concorrere al disegno criminoso del R, avendo il C al più concorso, con la materiale predisposizione dei bilanci, ad una truffa ai danni degli istituti di credito.

4. Risulta depositata, in data 3 dicembre 2019, dall'avv. M. Biffa, memoria difensiva che amplia e riprende le argomentazioni già svolte con i motivi aggiunti.

4.1. Si ribadisce, in relazione al primo motivo aggiunto, che la sentenza trascura l'esame della credibilità soggettiva del dichiarante R, in relazione a tutti i capi di imputazione per i quali C ha riportato condanna. Quanto all'attività di falsificazione dei bilanci le affermazioni di R sarebbero apodittiche, generiche e non precise nemmeno circa i tempi e modi della falsificazione. Quanto alla SU s.r.l., si osserva che la stessa condotta viene attribuita ora a R, ora a C, ovvero in altro interrogatorio (8 marzo 2012) al solo B. Con riferimento alle altre due società, le dichiarazioni di R apparirebbero, poi, contraddittorie proprio in relazione alla individuazione dei bilanci materialmente redatti da C e circa il soggetto che si era interessato della falsificazione.

Circa l'esame della credibilità oggettiva del R si osserva che i riscontri esterni sono del tutto eccentrici rispetto alla condotta contestata e che, dovrebbero riguardare non solo il fatto reato, ma anche la persona del chiamato. Si riportano stralci della deposizione di H dalla quale deriverebbe l'esclusione di ogni profilo di responsabilità del C.

4.2. Con riferimento alla condotta distrattiva si richiama giurisprudenza di legittimità circa le caratteristiche intrinseche della condotta medesima e la natura dell'azione addebitata, come idonea ad esporre a pericolo il patrimonio dell'impresa, esame del tutto carente.

Si conclude per l'assenza della natura distrattiva delle condotte addebitate al ricorrente, quanto alla SU s.r.l., non avendo cagionato il dissesto. In relazione alla condotta di falsificazione dei bilanci si osserva che questa non ha in sé natura distrattiva, posto che poi C non partecipava a tutta l'attività svolta da altri, con gli istituti di credito, diretta ad ottenere liquidità.

4.3. Quanto ai motivi concernenti l'omessa motivazione circa l'elemento soggettivo del reato, si rileva che questo deve sussistere non per tutte le azioni di diminuzione del patrimonio societario, ma per tutti gli atti idonei a produrre l'effetto concreto di alterare la garanzia patrimoniale dei creditori, in quanto effettivamente distrattivi. Sotto tale profilo, poi, la sentenza non si confronterebbe con il dato dell'esclusione di qualsiasi consapevolezza di C rispetto alle condotte illecite materialmente poste in essere da R. Si esclude, poi, che avendo C partecipato all'attività di trasmissione dei bilanci, questi fosse, per detta attività, senz'altro al corrente della falsificazione dei bilanci inoltrati, non potendosi ipotizzare un onere di controllo e verifica circa la veridicità di quanto affermato nel bilancio trasmesso a fronte di procura speciale all'uopo rilasciata in suo favore.

Da ultimo si esclude, per l'attività posta in essere da C al momento dell'acquisizione delle società, ogni motivazione circa la consapevolezza di quest'ultimo, al momento della sua condotta, delle azioni illecite che, a valle, sarebbero state poste in essere dal R, in momento, peraltro, logicamente successivo a quella della trasmissione dei bilanci falsi curata dallo stesso C.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivi principali di ricorso e quelli aggiunti sono infondati.

2. Il primo motivo del ricorso dell'avv. Tizzoni è inammissibile.

La censura presenta evidenti profili di inammissibilità sia in quanto induce la rivalutazione delle dichiarazioni etero accusatorie rese dal *dominus* del programma criminoso, R , sia in quanto propone una rilettura, in fatto, degli elementi di prova posti a base della condanna confermata dalla Corte territoriale, non consentita in sede di legittimità. Inoltre, si osserva che si riportano stralci delle dichiarazioni dei coimputati per confutare la ritenuta convergenza delle dichiarazioni del R e la contraddizione, rispetto alla motivazione della Corte, inducendo ad un riesame che, vista anche la parzialità delle fonti indicate solo per estratto, non è consentito, trattandosi di attività che presupporrebbe l'integrale rivalutazione di prove dichiarative, estranea al giudizio di legittimità (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).

Peraltro si osserva che la lettura congiunta delle sentenze di merito, consentita trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità (sicché le motivazioni delle sentenze di merito si integrano, reciprocamente, per confluire in un unico percorso giustificativo : Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722) consente di rilevare la compiutezza dell'esame dell'intrinseca attendibilità dei dichiaranti R e H (legale rappresentante della società V s.r.l.), la successiva verifica di credibilità, nonché i riscontri estrinseci alla chiamata del medesimo R .

In particolare la sentenza di primo grado, richiamata da quella impugnata, già aveva sottolineato l'intrinseca credibilità del dichiarante, nella parte in cui indica precisamente e puntualmente, fin dalla genesi dei rapporti con il R e dall'acquisizione delle società, il coinvolgimento del C nell'attività illecita, sottolineandosi anche la misura con la quale il dichiarante aveva, a fronte della piena ammissione delle proprie responsabilità, indicato il coinvolgimento e la partecipazione di terzi nei fatti di bancarotta, specificamente indicando la genesi del suo rapporto professionale con C , diretta proprio all'indicazione e segnalazione di società che stavano per cessare l'attività o che non erano operative perché in pre decozione, onde procedere a rilevare le stesse, come confermato, nella sostanza, dalle stesse dichiarazioni dell'imputato riportate nei provvedimenti di merito.

Alle censure poste con l'atto di gravame, poi, la Corte territoriale, risponde con motivazione articolata e non manifestamente illogica, invitando alla lettura non parcellizzata delle fonti di prova dichiarativa a carico nonché puntualmente segnalando gli specifici riscontri esterni, per ciascun capo di imputazione, alcuni dei quali, peraltro, non contestati, specificamente, con l'atto di appello. Risulta anche richiamata puntualmente, la dichiarazione dell'amministratore di diritto della V s.r.l., reputata del tutto convergente rispetto a quella del principale accusatore di C, secondo un giudizio articolato, completo e non illogico, immune da censura, in quanto concentrato sulla corrispondenza delle dichiarazioni accusatorie, quanto al nucleo centrale delle stesse, relativo al ruolo, nonché all'apporto fornito dall'imputato.

Del resto le argomentazioni indicate nei motivi di appello (a pag. 8 e sgg. del ricorso) che, secondo il ricorrente, sarebbero state trascurate nel provvedimento impugnato sono genericamente riportate, senza la specifica indicazione della decisività delle fonti di prova asseritamente trascurate, ai fini di una diversa, più favorevole conclusione per il ricorrente. La critica proposta è aspecifica in quanto non si confronta con gli esiti, in fatto, che si ricavano dalle convergenti sentenze di merito, dalle quali emerge che, comunque, C per l'attività svolta, secondo le affermazioni di R, aveva ricevuto, in contanti e per ciascuna delle società veicolate nella sua disponibilità attraverso lo studio del ricorrente, l'importo di euro cinquemila, oltre ad un compenso ulteriore, per la redazione dei bilanci destinati ad ottenere le linee di credito dagli istituti bancari. Dunque si tratta di compensi non tracciabili che, in alcun modo, possono incidere nel modo indicato dalla prospettazione della Difesa, sulla buona fede del ricorrente.

Risulta, inoltre, svolto dalle sentenze di merito l'esame puntuale delle fonti di prova, anche con specifico riferimento ai capi b) e c), in relazione alla falsificazione dei bilanci delle società V e CG s.r.l., mentre la diversa lettura proposta dalla Difesa, secondo la quale il C si sarebbe limitato, in tali casi, alla mera registrazione, per via telematica, di un bilancio di SU s.r.l. e di un bilancio di CG s.r.l., prospetta una ricostruzione (riduttiva e) alternativa rispetto a quella contenuta nella sentenza di appello, inibita a questa Corte di legittimità.

Nel complesso, poi, la sentenza di appello risulta completa ed intrinsecamente non manifestamente illogica, riportando puntualmente tutti gli elementi a carico del ricorrente, anche in relazione ai capi b e c della rubrica, per i quali B risulta aver riportato assoluzione, esponendo in modo lineare e

immune da censure, anche sulla base di un percorso argomentativo implicito, le ragioni per le quali, in sostanza, l'assoluzione del predetto B per tali capi risulta non incidere sull'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente.

2.1. Il secondo motivo è infondato.

Con riferimento alla sussistenza del concorso dell'*extraneus* nel reato, si osserva che la Corte territoriale, lungi dal fondare il concorso dell'imputato solo sulla base della mera attività di falsificazione dei bilanci, ha evidenziato come sia stata proprio la genesi della collaborazione con il R ad imporre di ritenere il concorso di persona nei reati ascritti al ricorrente. Sul punto va precisato che il ricorrente è stato ritenuto, in relazione alle tre società, responsabile dei reati di bancarotta impropria da reato societario, e di bancarotta societaria per effetto di operazioni dolose.

Con riferimento all'elemento soggettivo dei reati, in relazione al concorso dell'*extraneus*, la Corte territoriale ha mostrato di aver fatto buon governo dell'orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente, di questa Corte di legittimità, secondo il quale il dolo del concorrente *extraneus* nel reato proprio dell'amministratore, consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'*intraneus*, con la consapevolezza che essa determini un depauperamento del patrimonio sociale, ai danni dei creditori, mentre non è richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016, Morosi, Rv. 267059; Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, Crosta, Rv. 260932; Sez. 5, n. 11624 del 08/02/2012, Fanini, Rv. 252315; Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013, Barbaro, Rv. 258950; Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879; Sez. 5, n. 9299 del 13/01/2009, Poggi Longostrevi, Rv. 243162).

Si tratta di orientamento che fonda sulla ritenuta estraneità del dissesto, in quanto elemento non costitutivo del reato di bancarotta patrimoniale, rispetto all'oggetto del dolo caratteristico di detto reato.

Anche l'indirizzo minoritario, in definitiva, riconduce al terreno probatorio la rilevanza dello stato di decozione da parte dell'*extraneus*. Invero si afferma che *qualora l'impresa depauperata dalla distrazione versi in stato di decozione, la consapevolezza di tale stato costituisca un indice inequivocabile del dolo del concorrente che a tale distrazione abbia prestato il proprio contributo, giacché tale consapevolezza contiene inevitabilmente (e senza necessità di prova ulteriore) la rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori*. Ciò peraltro non significa che, in situazioni in cui il dissesto o anche il solo disequilibrio economico dell'impresa non si sia ancora palesato, le circostanze del fatto cui il soggetto concorre non possano rivelarne la natura

effettivamente distrattiva nel senso illustrato in precedenza (Sez. 5, n. 14045 del 22/03/2016, De Cuppis, non mass. sul punto).

Nel caso al vaglio si rileva, comunque, che la descritta genesi dei rapporti tra R e C, diretta in alcuni casi all'indicazione al primo, da parte del secondo, di società in pre decozione da rilevare, l'indicata attività non solo di trasmissione ma anche di predisposizione dei bilanci falsi, onde prospettare una irrealistica situazione di benessere non corrispondente al dato economico, patrimoniale e finanziario, da inoltrare agli istituti di credito, il coinvolgimento del predetto C nella ricerca di finanziamenti per risanare società (come per la V s.r.l. secondo le s.i.t. rese dal precedente amministratore riportate dai giudici di merito) per, poi, giungere al R onde favorirne l'attività di appropriazione prodromica alla successiva spoliazione (come per la V s.r.l. dei cui amministratori il C era consulente) sono stati correttamente reputati elementi evidenti della sussistenza del dolo, necessario e sufficiente ad integrare il concorso dei reati contestati. Peraltro si è aggiunta l'emersa, incontestata, specifica competenza del C, consulente contabile, dunque perfettamente in grado di assicurare il proprio contributo professionale, anche attraverso operazioni di natura civilistica, apparentemente legittime, ma comunque, nel complesso, dirette alla realizzazione di operazioni preordinatamente dolose, di natura illecita. I giudici di merito, infatti, sottolineano la sussistenza di un reciproco rapporto di collaborazione professionale tra R e C, a carattere fiduciario, in cui ciascuno poneva a disposizione dell'altro le proprie specifiche competenze, soffermandosi, però, sull'obiettivo finale della realizzazione di operazioni illecite, dirette anche per C, a consentire il recupero, presso istituti di credito, di liquidità attraverso mezzi fraudolenti.

Anche la circostanza che il fallimento delle tre società fosse stato cagionato non dalla falsificazione dei bilanci, ma della spendita di fatture false, contestazione mai elevata al ricorrente, è critica che non si confronta con la motivazione dei giudici di merito che, invero, ha valorizzato l'attività complessivamente svolta da C, con il medesimo *modus operandi*, con la consapevolezza dei propositi distrattivi coltivati dagli amministratori di diritto e di fatto delle fallite, attraverso il concorso anche alla consumazione di illeciti tipici, quali il delitto di false comunicazioni sociali, comunque rafforzando il proposito dei concorrenti nel reato, amministratori di diritto o di fatto degli enti. Peraltro si osserva che è pacifico, secondo la giurisprudenza di legittimità, che in tema di bancarotta societaria, prevista dall'art. 223, comma 2, n. 2, Legge fall.,

non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto (Sez. 5, 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189 n. 8413 del 16/10/2013, Besurga, Rv 259051).

In tema, poi, di bancarotta impropria, con riferimento al reato di cui all'art. 2621 cod. civ., il dolo richiede una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Sez. 5, n. 50489 del 16/05/2018, Nicosia, Rv. 274449), senz'altro sussistente in capo al ricorrente, per le ragioni sopra esposte.

2.1.1. La censura relativa alla SU s.r.l., che limita l'apporto dell'imputato a quello fornito quale mero consulente contabile e, comunque, delegato alla registrazione e trasmissione del bilancio 2009, come da procura rilasciata a suo favore, è aspecifica. Inoltre si tratta di critica integralmente versata in fatto, posto che mira a diversa lettura delle fonti di prova e che non si confronta con il complesso della motivazione, che vuole più articolata e complessa l'attività assicurata da C, fin dall'inizio dell'acquisizione, da parte del R, della SU s.r.l., da poco costituita da clienti dello stesso C, ma destinata a cessare perché non operativa. Inoltre non si tiene conto che, per detta società, era stato lo stesso ricorrente, in qualità di esperto contabile preposto, a tenere la contabilità dell'ente. Completa, articolata e non manifestamente illogica, dunque, appare sul punto la motivazione offerta dalla Corte di appello.

2.1.2. Quanto alla società V s.r.l., si osserva che il ricorso rimanda alla – non consentita – lettura della relazione ex art. 33 Legge fall. e, comunque, non tiene conto, specificamente, del complesso della motivazione dei provvedimenti di merito, trascurandone alcuni decisivi momenti argomentativi. Anche la censura relativa al rilievo attribuito alla *mail* rinvenuta tra R e C, è critica che fonda su una lettura, parcellizzata, della motivazione della pronuncia impugnata e, comunque, versata in fatto.

2.1.3. Con riferimento alla CG s.r.l. gli elementi di fatto posti a fondamento della motivazione di appello, conducono a ritenere riferibile a C, diversamente da quanto sostenuto con il ricorso, l'attività di preliminare contatto tra il legale rappresentante della società in pre decozione, di

cui il ricorrente era consulente contabile, con il R , onde rilevarla. La trasmissione del bilancio su procura dell'amministratore di diritto H è attività che, secondo la motivazione non manifestamente illogica dei giudici dell'appello, va letta congiuntamente alla conoscenza da parte del C , del programma criminoso del R , nonché del ruolo del medesimo C nella gestione e tenuta della contabilità dell'ente, elementi di fatto che la Corte di appello fonda sulla lettura congiunta delle dichiarazioni di R , C e del legale rappresentante della società, non specificamente confutate con il ricorso.

2.2. Il terzo motivo è infondato.

La censura formulata, secondo la quale non vi sarebbe alcun obbligo, da parte del professionista, di verificare i bilanci in relazione ai quali l'attività professionale prestata si limita alla registrazione e trasmissione, non è centrata rispetto alla motivazione offerta dai giudici di merito.

Questa fonda, per tutte e tre le società di cui alle imputazioni, sulla piena consapevolezza dello stato di pre decozione degli enti per le quali i bilanci erano trasmessi, della conoscenza da parte del professionista dell'esigenza di gonfiare detti bilanci, partecipando anche alla fase relativa alla loro materiale formazione o nella veste di consulente contabile dell'ente o quale estraneo, per essere cessato un precedente rapporto di consulenza, ma comunque al corrente della situazione economico – patrimoniale dell'ente, onde ottenere, attraverso l'attività illecita, finanziamenti dal circuito bancario, poi distratti.

Con riferimento al dolo necessario, questa Corte ha affermato, con orientamento condiviso dal Collegio, in tema di bancarotta impropria da reato societario, come già accennato, che il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012, Baraldi e altro, Rv. 252804). La Corte di merito ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato, argomentando la sussistenza dell'elemento psicologico dei reati sulla base anche dell'assoluta inverosimiglianza della ricostruzione che vede l'imputato del tutto inconsapevole delle vicende societarie degli enti che, invece, lui stesso in quanto al corrente delle condizioni economico – finanziarie, proponeva di rilevare a R dietro corrispettivo, con conseguente rafforzamento del proposito criminoso dei coimputati nella realizzazione delle condotte materiali di copertura delle spoliazioni attraverso i falsi.

Circa la critica secondo la quale, in alcuna parte, la motivazione della Corte di appello si confronta con il tema del superamento delle soglie di punibilità,

necessario ad integrare la condotta di bancarotta cd. impropria da reato societario, si osserva che dall'esame dei motivi di appello, riportati nella incontestata sintesi contenuta nella sentenza di secondo grado, la censura non è prospettata. Anche la lettura dei motivi di appello, a pagg. 39 e sgg. non evidenzia che detta critica sia stata, con il contenuto di cui al ricorso, espressamente devoluta, richiamando soltanto l'atto di gravame giurisprudenza che reputa rilevanti, per la configurazione del reato societario, le soglie di punibilità. Sennonché il motivo era teso ad evidenziare l'asserita omessa motivazione della sentenza di primo grado, rispetto all'entità dei falsi e se questi fossero stati tali da trarre in inganno chi vi faceva affidamento (*in primis* gli istituti di credito) Sicché il motivo, nella specifica e diversa articolazione contenuta nel ricorso, in questa parte è inammissibile. La giurisprudenza pacifica di questa Corte infatti (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5, n. 48416 del 06/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica, Rv. 255940) ritiene che non possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché non devolute alla sua cognizione.

2.3. Il quarto motivo è inammissibile.

La critica propone le medesime argomentazioni contenute nell'atto di appello, alle quali la Corte territoriale ha offerto adeguata e non illogica risposta, immune da vizi (cfr. folio 13 della sentenza di secondo grado). Risulta di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita – come nel caso in esame – a riprodurre il motivo d'appello, viene meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, invece di essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (tra le tante, Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012, Pierantoni; Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, p.m. in proc. Candita, Rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, Giagnorio, Rv. 231708).

2.4. Il quinto motivo è inammissibile.

Non espliciterebbe, la Corte territoriale, la motivazione circa la durata delle pene accessorie. Invece a pag. 14 del provvedimento censurato, seppure con motivazione sintetica, la Corte di appello indica le ragioni della durata delle pene accessorie come rideterminata. Del resto correttamente, i giudici di secondo grado hanno svincolato la valutazione della entità della durata delle pene accessorie in concreto irrogate dalla misura della pena principale irrogata,

ancorando detta determinazione ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che risultano valutati, con ragionamento non manifestamente illogico ed adeguato, quindi non censurabile da questa Corte.

3. I motivi aggiunti proposti dall'avv. M. Biffa sono infondati.

3.1. Il primo motivo è infondato.

3.1.1. Quanto al profilo della credibilità soggettiva del R si evidenzia l'inammissibilità delle censure svolte, richiamando quanto esposto al par. 2. circa il primo motivo del ricorso principale.

Inoltre si rileva che il motivo si confronta con la fonte di prova, contestandone la genericità e la intrinseca contraddittorietà, nonché l'apoditticità. Nella sostanza, con le critiche proposte, il ricorrente non censura la *motivazione* mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, vizi proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., ma si duole di una *decisione erronea*, in quanto fondata su *valutazioni* asseritamente errate, rispetto alle fonti di prova, inducendo ad un controllo concernente il rapporto tra *prova* e *decisione*, non consentito al giudice di legittimità.

3.1.2. Con riferimento alla credibilità oggettiva estrinseca si rileva che i riscontri esterni, indicati dai giudici di merito, sono del tutto convergenti rispetto alla contestazione, che attiene non solo alla partecipazione del C attraverso la funzione di procedere alla falsificazione e deposito bilanci, ma anche all'attività di fornitura vera e propria delle società in stato di pre decozione al R , dietro corrispettivo.

Le restanti censure, per ciascun capo di imputazione, sono integralmente versate in fatto e, comunque, richiedono una rilettura delle medesime fonti probatorie, non consentita in sede di legittimità.

3.2. Il secondo motivo non è fondato.

E' noto che per integrare il delitto di bancarotta patrimoniale per distrazione, è centrale la configurazione della fattispecie incriminatrice come reato di pericolo concreto (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763).

I giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità di C soltanto per le condotte di concorso a cagionare il dissesto della società attraverso falsi bilanci e, comunque, il fallimento della società per effetto di operazioni dolose, sottolineando, comunque, dal punto di vista dell'elemento oggettivo la concreta pericolosità delle condotte, valorizzando quanto all'elemento soggettivo, la condizione patrimoniale e finanziaria delle società ben noto al C , il

quale era proprio colui che a vario titolo, si occupava del passaggio al R degli enti di cui ben conosceva la consistenza, con conseguente accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa, in quanto collocata sicuramente, in momenti di difficoltà delle imprese, indicate dai giudici di merito come già in stato di pre decozione. A ciò si aggiunga il rilevato osmotico rapporto professionale fiduciario, tra C e R, non negato, secondo i giudici di merito, nemmeno dallo stesso imputato nel corso delle sue dichiarazioni.

Quanto all'asserito omesso esame circa l'idoneità delle operazioni ascrivibili a C di porre concretamente in pericolo l'interesse protetto, si osserva che, in linea con l'orientamento di questa Corte di legittimità, in tema di bancarotta impropria, prevista dall'art. 223, comma 2, n. 2, Legge fall., non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé reversibile (Sez. 5, 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189 n. 8413 del 16/10/2013, Besurga, Rv 259051).

Infine la censura relativa all'omesso esame delle relazioni ex art. 33 Legge fall., è aspecifica, posto che non è precisato quale dato, anche documentale, deriverebbe dalle stesse per giungere a diversa, più favorevole conclusione per l'imputato. Si ritiene, infatti, conformemente all'indirizzo di questa Suprema Corte (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) che, nel caso di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, possa essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio, asseritamente travisato, è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Inoltre il vizio è ravvisabile solo se l'errore, ove accertato, sia capace di disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione

per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio che si assume trascurato (Sez. 6, Sentenza n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774).

3.3. Con riferimento alle censure relative alla sussistenza del dolo del cd. concorrente *extraneus* si richiamano tutte le argomentazioni già svolte in relazione al medesimo motivo principale articolato sul punto al par. 2.1.

Del tutto irrilevante, quindi, alla luce di quanto sin qui esposto, risulta la critica proposta relativa all'insussistenza di un onere di controllo, circa la genuinità del contenuto dei dati riportati in bilancio, in capo al professionista che si limita alla trasmissione e deposito per via telematica, in quanto fattispecie, in fatto, del tutto diversa da quella emersa dalla ricostruzione delle convergenti sentenze di merito nel caso al vaglio.

3.4. La censura correlata al quarto motivo di ricorso principale è inammissibile, trattandosi di censura già proposta al giudice del gravame, richiamandosi, sul punto, quanto esposto al par. 2.3.

4. Da ultimo si osserva che non possono essere prese in considerazione le pur ampie ed articolate argomentazioni (che, peraltro, ribadiscono ed esplicitano il nucleo centrale delle deduzioni già prospettate con i motivi aggiunti) di cui alla memoria difensiva da ultimo depositata, in data 3 dicembre 2019.

I termini per il deposito delle memorie difensive anche di replica, previsti dall'art. 611, cod. proc. pen. relativamente al procedimento in camera di consiglio, secondo la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, di questa Corte di legittimità, sono applicabili anche ai procedimenti in udienza pubblica e la loro inosservanza esime la Corte di cassazione dall'obbligo di prendere in esame le stesse (Sez. 3, n. 48584 del 20/09/2016, Cacciatore, Rv. 268192; Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, Cutri', Rv. 259618).

Essendo pervenuta la memoria in data 3 dicembre, la stessa non poteva essere presa in esame in quanto tardiva rispetto al termine di quindici giorni dalla data di udienza odierna. Né l'atto può avere natura di memoria di replica, soggetta, quindi, al più breve termine di cinque giorni liberi, tenuto conto dell'assenza di memorie delle altre parti, *medio tempore* pervenute.

5. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Si da atto che il presente provvedimento, allo stato, non è sottoscritto per impedimento del Presidente e dell'estensore ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d.p.c.m. 8 marzo 2020.

Così deciso, il 9/12/2019

Il Consigliere estensore
Barbara Calaselice

Il Presidente
Eduardo de Gregorio

E. de Gregorio
8 MAG 2020



[Handwritten signature]

CASSAZIONE.net